

1.5 I SUCCESSIVI INCARICHI AFFIDATI A SOGEI: PERIODO 1982 - 1992

A partire dal 1981, data di scadenza della prima convenzione, attraverso il ricorso ad una serie di strumenti legislativi e contrattuali l'Amministrazione riconfermò ed ampliò progressivamente il mandato della Sogei, in fase con le necessità di sviluppo del sistema informativo fiscale.

Di seguito (Tab. 2) viene presentato uno schema sintetico delle principali fonti legislative e degli atti di affidamento relativi allo sviluppo e conduzione sia dell'anagrafe tributaria sia dei centri di servizio.

Tab. 2

FONTI E ATTI DI AFFIDAMENTO RELATIVI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
ATTI DI AFFIDAMENTO	FONTI LEGISLATIVE
Convenzione 12.08.1976 Affidamento dell'incarico per il periodo 02.09.1976 - 31.09.1981	D.L. 30.01.1976 n. 8 Previsione di affidamento per la realizzazione e conduzione del sistema informativo del Ministero delle finanze a società a prevalente partecipazione Statale
Convenzione 13.08.1981 Proroga 31.09.1981 - 01.05.1983	Legge 27.03.1976 n. 60 Conversione in legge del decreto di istituzione
Convenzione 29.04.1983 Affidamento dell'incarico per il periodo 02.05.1983 - 31.12.1987	Legge 06.08.1981 n. 433 Proroga dell'affidamento per 20 mesi
Atto Aggiuntivo 03.08.1984 Affidamento del catasto terreni	D.L. 30.09.1982 n. 688 Completamento del sistema informativo e previsione di incarico a società a totale partecipazione pubblica
Atto Aggiuntivo 25.07.1985 Affidamento del catasto urbano	Legge 27.11.1982 n. 873 Conversione in legge del decreto sul completamento del sistema informativo
Atto Aggiuntivo 04.10.1985 Affidamento delle conservatorie	D.L. 29.12.1987 n. 533 Completamento del sistema informativo (non convertito)
Atto Aggiuntivo 19.02.1986 Ampliamento della sede di Via Mario Carucci	D.L. 13.01.1988 n. 4 Completamento del sistema informativo (non convertito)
Convenzione 01.01.1988 Affidamento del completamento del sistema informativo per il periodo 01.01.1988 - 31.12.1992	Legge 11.03.1988 n. 66 Completamento del sistema informativo fino al 1992
	Legge 11.05.1988 n. 154 Legittimazione degli atti adottati in ossequio del D.L. non convertiti

segue

continua Tab. 2

FONTI LEGISLATIVE E ATTI DI AFFIDAMENTO RELATIVI AI CENTRI DI SERVIZIO	
ATTI DI AFFIDAMENTO	FONTI LEGISLATIVE
	Legge 24.04.1980 n. 146 Istituzione dei Centri di servizio e loro informatizzazione
	DPR 12.09.1980 n. 702 Acquisizione di servizi automatizzati per i concorsi per il personale
	Legge 22.12.1980 n. 891 Previsione di affidamento degli incarichi relativi ai centri di servizio a società a prevalente partecipazione statale
Convenzione 20.03.1981 Affidamento dell'incarico per i Centri di Servizio di Roma e Milano	D.L. 30.09.1982 n. 688 Riconferma della previsione di affidamento di cui alla L. 891/80
	Legge 27.11.1982 n. 873 Conversione in legge del decreto di riconferma
Convenzione 29.04.1983 Affidamento del completamento dei centri di Roma e Milano	
Atto Aggiuntivo 26.02.1985 Affidamento dell'avviamento e attivazione dei centri di Bari, Pescara e Venezia	
Convenzione 11.12.1987 Affidamento della prosecuzione del programma di realizzazione dei Centri di servizio per il periodo 01.01.1988 - 31.12.1992	

1.6 IL CONTENZIOSO CON LA COMUNITÀ EUROPEA

Il Decreto-legge del 1976, n. 8, prevedeva che lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo del Ministero delle finanze fosse affidato con convenzione a società a prevalente capitale pubblico.

Il 1 luglio 1986, la Commissione delle Comunità Europee inoltrò allo Stato Italiano un parere motivato secondo cui esso veniva meno agli obblighi derivanti dagli artt. 52 e 59 del Trattato CEE.

Secondo la Commissione, infatti, si precludeva alle società di altri Stati membri operanti in Italia (art. 52) o in un altro Stato membro (art. 59) la possibilità di stipulare convenzioni di questo tipo.

Ed invero il criterio di distinzione, secondo la Commissione, non era la nazionalità delle società, bensì la partecipazione, totale o maggioritaria, del settore pubblico al loro capitale, visto che per settore pubblico, precisava la Commissione stessa, si intendeva il settore pubblico italiano.

In data 5 maggio 1987, la rappresentanza italiana presso la CEE trasmise alla Commissione CEE una nota informativa del Governo Italiano, che costituiva la presa di posizione di quest'ultimo sul contenuto del parere motivato.

La Commissione CEE, comunque, ritenendo insoddisfacente la presa di posizione del Governo Italiano, presentò, nel dicembre 1987, ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ribadendo la violazione del Trattato.

La Corte di Giustizia, con sentenza 5 dicembre 1989, dichiarò che l'Italia era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza degli articoli 52 (libertà di stabilimento) e 59 (divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi) del Trattato CEE e dichiarò quindi illegittime quelle leggi che riservavano alle sole società a prevalente capitale pubblico la possibilità di stipulare convenzioni per la realizzazione di sistemi informativi per conto della Pubblica amministrazione.

1.7 LA CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL 13 APRILE 1992

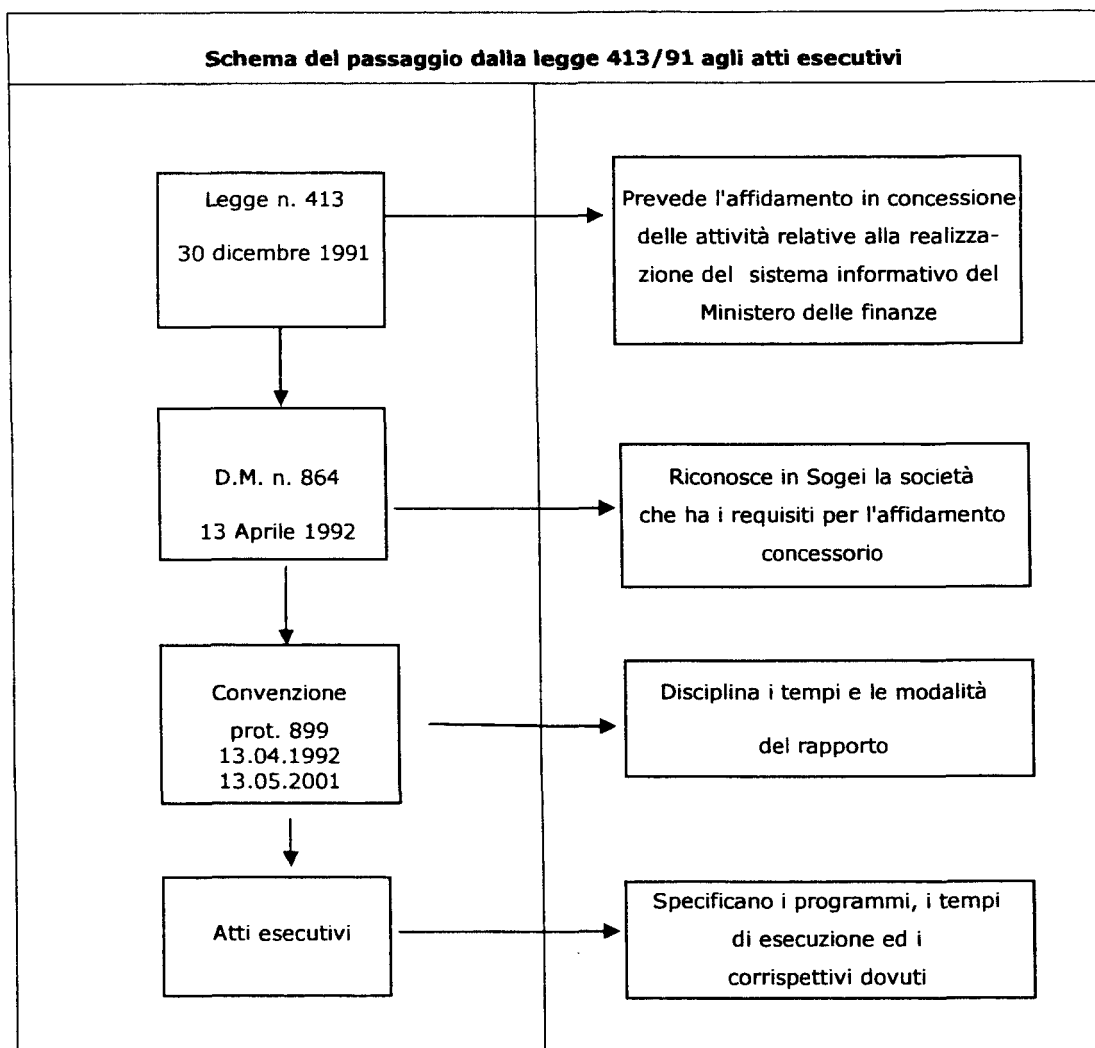
La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e la nuova normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e servizi avevano ormai delineato un quadro normativo che rendeva impossibile alla Amministrazione Italiana stipulare una nuova convenzione con la Sogei, senza contravvenire alla disciplina europea in materia.

A dirimere le incertezze sul *modus operandi*, conseguenti alla sentenza della Corte di Giustizia, intervenne la legge 30 dicembre 1991, n. 413, che all'art. 22, comma 4, stabilì che le attività di integrazione del sistema informatico del Ministero delle finanze – atteso l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e della segretezza – potessero essere affidate in concessione a società aventi comprovata esperienza pluriennale nella conduzione e gestione di sistemi informatici complessi.

Con decreto ministeriale del 13 aprile del 1992, n. 864, il soggetto cui affidare la concessione venne identificato nella Sogei; contestualmente fu stipulata la Convenzione 13 aprile 1992, prot. n. 889, con la quale il Ministero delle finanze affidava in concessione alla Sogei, per la durata di nove anni, l'incarico di provvedere allo sviluppo ed alla integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche dell'Amministrazione.

L'ampiezza dei settori in cui la concessionaria doveva operare e la impossibilità di individuare puntualmente tutti gli specifici obiettivi da conseguire, determinarono la necessità di rinviare ad appositi "atti esecutivi" la specificazione dei programmi, dei tempi di realizzazione e dei corrispettivi (Tab. 3).

Tab. 3



Gli atti esecutivi vennero quindi a costituire parte integrante della convenzione di concessione stessa, la quale fissava invece i principi generali del rapporto, le tipologie di attività che la Sogei doveva svolgere e le tipologie di corrispettivo.

Di seguito viene esposto uno schema sintetico degli atti esecutivi stipulati nell'ambito della concessione del 1992 (Tab. 4).

Tab. 4

DESCRIZIONE		Anno Stipula
1° A.E.	Esercizio dei centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova avviamento dei centri di servizio di Palermo, Salerno e Torino	1992
2° A.E.	Conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze	1992
3° A.E.	Attivazione e avviamento del centro di servizio di Trento	1993
4° A.E.	Ulteriori obiettivi di automazione del sistema informativo anagrafe tributaria	1993
5° A.E.	Esercizio e funzionamento del centro di servizio di Trento	1995
6° A.E.	Ulteriori obiettivi di automazione del sistema informativo anagrafe tributaria	1996
7° A.E.	Anagrafe tributaria conduzione e sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria	1996
8° A.E.	Sportello unificato Ministero delle finanze, Ministero del tesoro, Inps, Inail	1996
9° A.E.	Sistema informativo dei centri di servizio	1997
10° A.E.	Sistema informativo dipartimento delle dogane	1997
11° A.E.	Attivazione e avviamento del centro di servizio di Cagliari	1997
12° A.E.	Adeguamento al cambio di millennio del sw dei centri di servizio	1997
13° A.E.	Adeguamento al cambio di millennio del sw per le dogane	1997
14° A.E.	Acquisizione dei beni e servizi adeguamento al cambio di millennio di anagrafe tributaria centri di servizi e dogane	1997
15° A.E.	Attività di supporto e assistenza per il versamento unificato delle imposte e contributi previdenziali	1998
16° A.E.	Conduzione del centro di servizio di Roma	1998
17° A.E.	Supporto assistenza e consulenza per il sistema informativo dei Monopoli	1998
18° A.E.	Adeguamento del sistema informativo all'euro	1998
19° A.E.	Realizzazione reti locali con cablaggio per nuove sedi dell'Amministrazione	1998
20° A.E.	Adeguamento al cambio di millennio del sw per i Monopoli	1998
21° A.E.	Formazione del personale dell'Amministrazione per il cambio di millennio e inserimento dell'euro	1999
22° A.E.	Realizzazione della fase transitoria della gestione del totalizzatore sportivo	1999
23° A.E.	Installazione e attivazione di sportelli self-service	1999
24° A.E.	Gestione totalizzatore dei giochi e delle scommesse sulle corse di cavalli	1999
25° A.E.	Gestione degli archivi cartacei	1999
26° A.E.	Monopoli	1999
27° A.E.	Anagrafe tributaria	1999
28° A.E.	Totalizzatore ippico	1999
29° A.E.	Gestione totalizzatore sportivo	1999
30° A.E.	Tasse auto	1999
31° A.E.	Riqualificazione del personale dell'Amministrazione finanziaria	1999
32° A.E.	Formazione personale dei Monopoli	1999
33° A.E.	Conduzione dei centri di servizio	1999
34° A.E.	Gestione totalizzatore sportivo	1999
35° A.E.	Attrezzaggio uffici dei Monopoli e delle Dogane	1999

Il passaggio dal sistema dell'appalto a quello della concessione di fatto rafforzò la compenetrazione tra la Sogei e il Ministero delle finanze, al punto da far assumere alla Sogei stessa il ruolo di "braccio operativo" dell'Amministrazione finanziaria nel settore dell'informatica e delle reti di trasmissione dati.

2. IL DIBATTITO RELATIVO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Con l'avvicinarsi della data di scadenza della concessione (maggio 2001) si accentuò - a livello Governo, Amministrazione finanziaria, Commissione Parlamentare di Vigilanza - il dibattito su come affidare ed a chi lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità, ferma restando la necessità di preservare la continuità tecnico - funzionale del sistema.

Di seguito sono riportate le conclusioni in merito alle indagini conoscitive condotte dalla Commissione Parlamentare di vigilanza nonché le iniziative intraprese dal Ministero che in seguito hanno portato all'acquisizione di Sogei da parte dell'Amministrazione.

2.1 LA PRIMA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

Già dal 1998, in vista della scadenza della Convenzione di concessione (Maggio 2001) tra il Ministero delle finanze e la Sogei, cominciò a svilupparsi all'interno della stessa Amministrazione un approfondito dibattito in ordine al ruolo delle tecnologie informatiche e ai problemi conseguenti alla scadenza della concessione stessa. Nel marzo 1998 la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'anagrafe tributaria avviò una prima indagine conoscitiva denominata **"Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari"**. Tale indagine, nel corso della quale furono ascoltati tutti i rappresentanti delle parti interessate, si **concluse** con la presentazione di un documento approvato il **26 maggio del 1999**.

Le conclusioni di tale documento sottolineavano in primo luogo che:

"la Sogei ha accumulato un patrimonio di specializzazioni e professionalità che,...non è almeno a breve termine sostituibile";

inoltre secondo la Commissione, qualora si fosse deciso di procedere ad un affidamento mediante gara pubblica, *"...sarebbe...irrealistico, proprio per l'altissima concentrazione che si manifesta dal lato dell'offerta dare per scontato che il regime complessivo dei costi si risolva in economie di gestione"*.

In merito alle possibili soluzioni, giova evidenziare che nel corso dell'audizione del presidente pro-tempore dell'AIPA (Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione) fu suggerita la creazione di una unità "dedicata" in seno

all'Amministrazione, fornita di una specifica professionalità nel campo dell'informatica, in grado di decidere a monte dei processi *"se fare o comprare"*.

Questa soluzione fu scoraggiata dalla stessa Commissione che la ritenne, *"in astratto condivisibile"...*ma *"di fatto impraticabile per la difficoltà, pressoché insormontabile, di riconvertire una cultura prevalentemente giuridica in una cultura manageriale in grado di intervenire ed orientare processi che si svolgono rapidamente, per di più in settori qualitativamente diversi da quelli finora oggetto di applicazione prevalente da parte dei dirigenti amministrativi"*.

In definitiva la Commissione ritenne che l'unica soluzione auspicabile per conservare la disponibilità esclusiva di un partner così importante era quella di operare *"all'interno della configurazione dei rapporti proprietari..."*.

2.2 IL GRUPPO DI LAVORO MINISTERO DELLE FINANZE – TELECOM: L'IPOTESI SOSE

Nel gennaio del 2000, anche a seguito delle conclusioni della prima indagine conoscitiva sopra descritta, venne costituito un gruppo di lavoro misto tra il Ministero delle finanze e la Telecom, con lo scopo di elaborare un progetto di soluzione per i problemi inerenti alla scadenza della concessione. Il progetto individuato dal gruppo di lavoro fu presentato nel marzo 2000 all'allora Ministro delle finanze ed era caratterizzato dalle seguenti linee di sviluppo:

- incorporazione del ramo istituzionale di Sogei nella Società per gli Studi di Settore (SOSE), costituita dal Ministero delle finanze come società di servizi strumentali;
- traslazione e successivo rinnovo dell'incarico concessorio a Sose;
- riconoscimento a Finsiel di una partecipazione minoritaria del 49% del capitale Sose debitamente incrementato.

In tal modo le attività istituzionali di Sogei sarebbero confluite sotto il controllo diretto del Ministero con l'ulteriore vantaggio di preservare l'efficacia operativa ed il management industriale della Sogei; inoltre l'operazione, realizzata secondo le suddette modalità, non avrebbe portato ad esborsi di denaro da parte dell'Amministrazione ma solo a variazioni di partecipazioni.

2.3 LA SECONDA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA: L'IPOTESI CONSIP

Il progetto di cui sopra non ebbe seguito alla luce soprattutto del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, nell'ambito della riforma dell'organizzazione del Governo, prevedeva l'unificazione dei Ministeri delle finanze e del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Al fine di esaminare i problemi operativi inerenti la nuova fase organizzativa del Ministero ed anche alla luce della ormai imminente scadenza (maggio 2001) della concessione con la Sogei, si ritenne necessario avviare nel Settembre 1999 una seconda indagine conoscitiva della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria denominata **"Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità"**.

Tale indagine fu completata con la presentazione di un documento conclusivo approvato il **7 novembre del 2000**.

Il documento sottolineava per prima cosa *"la necessità di garantire all'Amministrazione la necessità di continuare a fruire, in maniera completa ed efficace, del Know-how...detenuto in Sogei"*, affermando che la soluzione organizzativa in vista della scadenza della concessione non poteva essere individuata *"né attraverso una procedura di gara totalizzante ed indiscriminata, né attraverso la semplice proroga dell'attuale concessione alla Sogei"*.

Il documento sottolineava infatti l'assoluta importanza di *"assicurare il mantenimento in capo all'Amministrazione del governo strategico della evoluzione del sistema informativo e il controllo dei relativi processi di attuazione escludendo con ciò la possibilità di attivare un nuovo rapporto concessorio"*.

La commissione escludeva altresì il ricorso alla soluzione prospettata dal gruppo di lavoro misto Ministero delle finanze-Telecom (cessione del ramo istituzionale di Sogei a Sose con assunzione da parte di Finsiel del 49% dell'azionariato Sose), in quanto tale ipotesi *"avrebbe finito per perpetuare la dipendenza per gli indirizzi strategici dell'Amministrazione dal partner tecnologico privato Telecom Italia"*.

Alia luce della unificazione dei Ministeri del tesoro e delle finanze la commissione passò poi ad esaminare i modelli organizzativi rispettivamente adottati.

Mentre il Ministero delle finanze aveva affidato, tramite lo strumento concessorio, ad una struttura esterna, identificata nella Sogei, il compito di sviluppare il sistema informativo, il Ministero del tesoro aveva demandato l'analoga attività alla Consip, società a totale partecipazione indiretta del Ministero (D.l.vo 19 novembre 1997 n. 414).

La Consip poteva pertanto considerarsi organo indiretto del Ministero del tesoro, equiparata alle PP.AA.; nel caso di Sogei invece, concludeva la Commissione, si era di fronte ad uno "strumento operativo dell'Amministrazione", sottoposto a potere di direzione per quanto concerne gli obiettivi da conseguire, ma dotato di una totale autonomia tecnica.

Secondo la Commissione, anche alla luce dell'unificazione e del necessario coordinamento tra i due Ministeri, era necessario effettuare una scelta tra le due tipologie di assetto societario.

In vista della necessità di riappropriazione delle funzioni di governo dell'informatica da parte dell'Amministrazione finanziaria, la Commissione ritenne che *"la soluzione più ovvia, immediata ed efficace"* fosse quella di *"inquadrare nella cornice istituzionale offerta dalla Consip, le capacità consulenziali e operative detenute da quella parte della struttura di Sogei che opera al diretto servizio del Ministero delle finanze"*.

Questa soluzione prevedeva che la Consip provvedesse all'acquisizione del ramo di azienda di Sogei dedicato al Ministero delle finanze; contestualmente la Consip avrebbe dovuto costituire un'organizzazione basata su due strutture operative, la prima corrispondente ad una "divisione Tesoro" e la seconda (il ramo Sogei) corrispondente ad una "divisione Finanze".

Sul piano operativo però la Commissione continuava a sottolineare forti preoccupazioni, tenuto conto dei tempi disponibili, per la concreta attuazione di tale ipotesi entro i termini di scadenza della concessione Sogei.

2.4 INAPPLICABILITÀ ALLA SOGEI DEL D.L. N. 333/92

Mentre all'interno dell'Amministrazione rimaneva aperto il dibattito sul futuro della Sogei, la società era di tutt'altro avviso, ritenendo applicabile una proroga diretta della concessione del 1992 in base al dettato del D.legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 secondo cui: *"con riferimento agli enti di cui al presente capo (ossia IRI, ENEL, INA,) ed alle società da esse controllate, tutte le attività, ..., attribuite o riservate per legge ad amministrazioni diverse da quelle competenti, restano attribuite a titolo di concessione ai medesimi soggetti **che ne sono attualmente titolari**"*

*"...le concessioni di attività di cui al comma 1, che siano **già in vigore**, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3"*

"le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista per le norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

L'Amministrazione finanziaria ritenne inapplicabile tale norma alla Sogei.

2.5 L'ATTO AGGIUNTIVO DI PROROGA TECNICA E IL XXXVI ATTO ESECUTIVO: 13 MAGGIO 2001 - 31 MAGGIO 2003

Nonostante la diversità di posizioni in ordine alla definizione dei futuri rapporti tra la Sogei e la Pubblica amministrazione, tutte le parti concordavano sulla inderogabile necessità di assicurare, nel prevalente interesse pubblico, la prosecuzione dei servizi prestati e la piena funzionalità del sistema senza soluzioni di continuità.

Pertanto, nelle more della definizione del dibattito in corso, si decise di stipulare un atto aggiuntivo di proroga tecnica dal 13 maggio 2001 fino al 31 maggio 2003.

In attuazione di tale atto di proroga venne stipulato il XXXVI Atto Esecutivo.

Tale atto riveste una particolare importanza poiché riflette la nuova organizzazione dell'Amministrazione finanziaria conseguente al D.lgs 30 luglio 1999 n. 300, e successive disposizioni in materia.

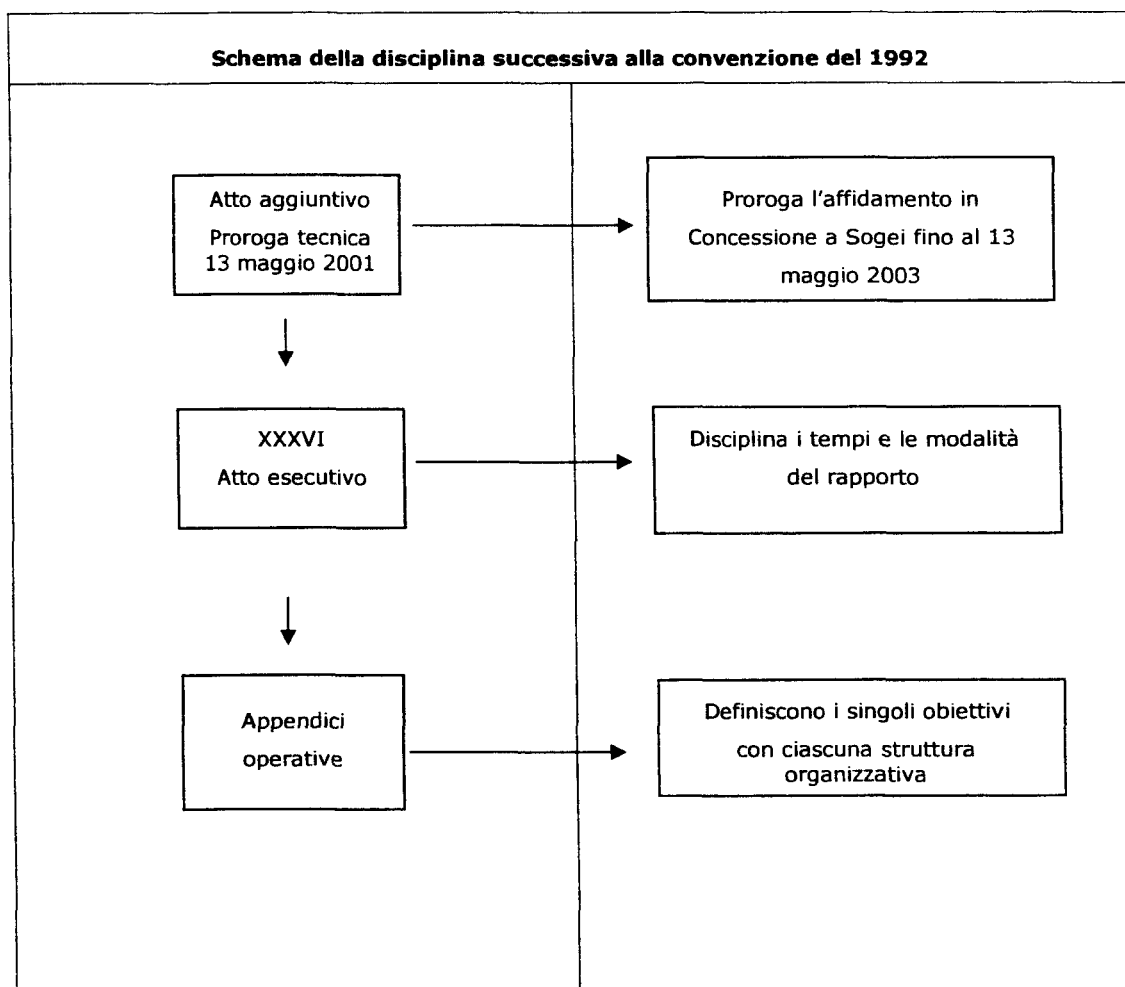
Come già descritto, in base a tali disposizioni i Ministeri del tesoro e delle finanze sono stati accorpati in un unico dicastero, articolato per quanto riguarda l'aspetto fiscale su: uffici di diretta collaborazione del Ministro, un Dipartimento centrale denominato Dipartimento per le politiche fiscali e su quattro nuove Agenzie fiscali: del Demanio, delle Dogane, delle Entrate e del Territorio. In tal modo i clienti istituzionali di Sogei divennero 11, come indicato nella tabella che segue (Tab. 5).

Tab. 5

Clienti istituzionali di SOGEI
Dipartimento delle politiche fiscali
Gabinetto del Ministro
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze
Servizio di Controllo Interno (Secin)
Servizio Consultivo ed ispettivo tributario (Secit)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle dogane
Agenzia del territorio
Agenzia del demanio
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Guardia di finanza

A fronte di tale nuovo scenario organizzativo il XXXVI Atto Esecutivo è stato articolato, in una parte generale, definita anche "atto base", sottoscritta dal solo Dipartimento per le politiche fiscali, contenente le regole di carattere generale del rapporto tra l'Amministrazione e la Sogei, e da singole "appendici operative all'atto base", individuanti gli obiettivi da perseguire e le relative attività, una per ciascuna delle 11 strutture organizzative istituzionali (Tab. 6).

Tab. 6



2.6 LA TERZA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA: L'IPOTESI DI ACQUISIZIONE

L'atto aggiuntivo di proroga tecnica è stato predisposto come una soluzione interlocutoria, atta a fornire al Governo il tempo necessario per pervenire ad una soluzione definitiva sul riassetto dei rapporti tra la Sogei e l'Amministrazione, garantendo nel contempo la continuità del servizio del sistema informativo della fiscalità.

Tale atto di proroga ha confermato la cosiddetta "anomalia istituzionale", poiché un servizio essenziale dell'Amministrazione, quale quello dell'anagrafe tributaria, viene attribuito ad una società privata.

Anche al fine di supportare il governo nella definizione di una soluzione istituzionalmente e politicamente più corretta, il 27 febbraio del 2002 la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria è stata incaricata di procedere ad una ulteriore indagine conoscitiva denominata **"indagine sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria"**.

La prima area oggetto di indagine ha riguardato l'evoluzione dell'assetto azionario della Sogei.

A partire dal 1981 la società era totalmente posseduta da Finsiel, a sua volta detenuta da IRI (83%) e Banca d'Italia (17%).

Inizialmente quindi la Sogei rispondeva al dettato dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976 n. 8 convertito nella legge 27 marzo 1976 n. 60, che prevedeva l'affidamento del sistema informativo dell'anagrafe tributaria a società a prevalente partecipazione statale.

Nel 1992 l'azionariato di Finsiel è passato alla Stet conservando comunque il carattere di società a prevalente partecipazione statale indiretta.

Nel 1992 la legge 29 febbraio n. 142, in ossequio alla normativa comunitaria sulla libera concorrenza, aveva però abrogato tutte le disposizioni in materia di appalti di forniture nel settore dell'informatica che prevedevano, come condizione "sine qua non" per la partecipazione alle gare, la natura di società a prevalente partecipazione statale.

In ragione del citato articolo la Sogei, con il passaggio dal gruppo Stet a Telecom nel 1997 e successivamente dopo la privatizzazione della stessa Telecom, avvenuta nel medesimo anno (Tab. 7), aveva mantenuto la concessione per la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Al momento dell'indagine la Commissione si trovò pertanto a trattare lo spinoso problema di un servizio pubblico affidato in mani private.